



CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

Decreto n. 58 \2020

Prot. n. 3334 \2020

IL PRESIDENTE

RICHIAMATE le proprie direttive organizzative in data 3 marzo, 9 marzo, 13 marzo, 18 marzo e 20 marzo 2020, dettanti misure per prevenire il contagio da COVID-19- pubblicate nella home page del sito internet della Corte di Appello di Campobasso e comunicate a tutti i magistrati e al personale in servizio presso questa Corte, al C.S.M., al Ministero della Giustizia, al Prefetto al Presidente della Regione Molise, al Procuratore Generale e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

RILEVATO che, in data 22 maggio 2020, è stato emesso, da questa Presidenza, il provvedimento di cui all'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. in L. n. 27 del 2020, tenuto conto del disposto di cui all'art. 36 D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e del disposto di cui all'art. 3 D.L. 30.4.2020 n. 28, che lo avevano modificato, **con il quale -per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020- sono state adottate** le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall'Autorità sanitaria e indicate dal Governo.

VISTA la legge n.70\2020 che, in sede di conversione del D.L. n. 28 del 2020, sopprimendo la lettera i) del comma 1 dell'art. 3 di detto decreto legge e così nuovamente modificando l'art 83 comma del D.L. n.18\2020, come convertito con legge n. 27\2020 e successivamente modificato proprio dall'art. 3 co. 1 lett. i) del D.L. n. 28 del 2020, **ha fissato al 30 giugno 2020 il termine finale** entro il quale i Capi degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative anche relative alla trattazione degli

affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dall'Autorità sanitaria e indicate dal Governo.

RILEVATO che, di conseguenza, le misure di cui al citato provvedimento in data 22 maggio 2020 saranno efficaci fino al 30.6.2020 e dall'1°7.2020 cesseranno di avere efficacia.

RILEVATO che lo stato di emergenza nazionale da COVID 19 non è cessato e che, peraltro, con nota prot.78561 del 21 maggio 2020 l'Autorità sanitaria locale, per il tramite del Presidente della Regione Molise ha fatto presente che, per il periodo dal 1° giugno al **31 luglio 2020**, l'attuale miglioramento dell'andamento epidemiologico nella Regione, rende possibile la graduale ripresa dell'attività giudiziaria nel distretto, evidenziando, altresì, la necessità di adottare, per le attività da svolgersi in presenza, modalità che consentano uno scaglionamento delle udienze al fine di evitare assembramenti, oltre a tutte le cautele idonee ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni in tema di contenimento della pandemia da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, che la situazione epidemiologica, in questa Regione, seppure in miglioramento, rende necessario garantire dal 1° luglio 2020, la ripresa dello svolgimento dell'attività giudiziaria -così come ha inteso disporre dal legislatore- assicurando, nel contempo, che la stessa e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da prevenire il rischio del contagio da COVID-19, ancora non dichiarato cessato.

Sentito il Procuratore Generale f.f. e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Campobasso

DISPONE

1. dal 1°luglio 2020 cesserà di avere efficacia il provvedimento in data 22 maggio 2020, emesso da questa Presidenza, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, nella previgente formulazione, per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020 nelle parti incompatibili con la nuova attuale formulazione dell'art 83 del D.L. n. 18\2020, conseguente alla entrata in vigore della legge n. 70 del 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 28 del 2020. Per l'effetto, tutta l'attività giurisdizionale di questa Corte di Appello, a partire dal 1°7.2020, sarà svolta nel rispetto del disposto normativo di cui alla nuova ultima formulazione dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 e delle altre norme sostanziali e processuali vigenti. Il Presidente dei singoli

collegi provvederà agli adempimenti di sua competenza conseguenti a detta cessazione di efficacia del citato provvedimento presidenziale, nonché a dare le opportune disposizioni per evitare assembramenti nell'aula di udienza e per assicurare il rispetto delle cautele igienico sanitarie previste dalle disposizioni in tema di contenimento della pandemia da COVID-19.

2. Dal 1° luglio 2020 restano ferme tutte le disposizioni relative all'organizzazione dei servizi per il personale amministrativo di questa Corte di Appello e dell'Ufficio NEP.

In particolare:

Restano ferme, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, tutte le disposizioni dettate nei provvedimenti già emessi da questa Presidenza e sopra richiamati, compatibili con quelle di cui al presente provvedimento, in materia di: **i)** limitazione dell'accesso del pubblico, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; **ii)** limitazione dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e, solo per le cancellerie che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; **iii)** regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica e con l'adozione di ogni misura necessaria per evitare forme di assembramento.

Restano ferme, altresì, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, **le disposizioni dettate in data 22 maggio 2020** -con specifico provvedimento- **per l'Ufficio NEP di Campobasso** riguardanti: **i)** l'orario di apertura al pubblico; **ii)** la limitazione dell'accesso del pubblico; **iii)** le notificazioni a mano su richiesta di parte e gli atti di esecuzione all'esterno della sede di lavoro, ferma restando la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 1° settembre 2020, prevista dall'art 103, n.6, del D.L. n.18\2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27.

3. Il personale amministrativo, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, dovrà seguire **tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dalla scrivente nei propri precedenti provvedimenti e, in particolare, nei provvedimenti in data 19 marzo 2020 e 16 aprile 2020.**

4. Sono sin da ora fatte salve tutte le disposizioni normative che, anche in contrasto con il presente provvedimento, dovessero *medio tempore*, intervenire.

5. Il personale addetto alla vigilanza delle sedi giudiziarie continuerà a contingentare gli accessi del pubblico (che dovrà necessariamente essere munito di mascherina) e ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni secondo le disposizioni impartite dal Procuratore Generale d'intesa con questa Presidenza.

6. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella home page del sito internet della Corte di Appello di Campobasso e comunicato ai Magistrati (anche onorari) e al personale amministrativo in servizio presso questa Corte di Appello, all'Ufficio NEP di Campobasso, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise e ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino alle R.S.U. e ai R.L.S..

Campobasso, 30 giugno 2020

Il Presidente della Corte di Appello

dr. Rossana Iesulcuro

